

Comune di Partinico

Collegio dei Revisori dei Conti



- Al Presidente del Consiglio
Comune di Partinico
- Al Sig. Sindaco
Comune di Partinico
- Al Segretario Generale
Comune di Partinico
- All' Assessore al Bilancio
Comune di Partinico
- Al Responsabile del Settore Finanziario
Comune di Partinico

Partinico 28/09/2014

Oggetto: parere alla proposta di deliberazione n. 48 del 26/09/2014

Vista la proposta di deliberazione n. 48 del 26/09/2014 pervenuta con e.mail del 27/09/2014, relativa all'approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della componente TARI del tributo IUC;

Considerato che sulla base di quanto previsto dell'art- 239 del TUEL così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213 è competenza del Collegio dei Revisori esprime pareri sul regolamento che istituisce nuovi tributi locali;

Questo collegio esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 48 del 27/09/2014 ed al Regolamento proposto in quanto appare conforme alla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 641-668) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui la TARI è una componente.



ALLEGATO "A"

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
N. 67 DEL 30-09-2014

COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

L' ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: RELAZIONE SU PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI DEL TRIBUTO IUC

L' Art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 ha ^{MODIFICATO} (legiferato) per tutti i comuni l' istituzione di una imposta unica comunale denominata IUC, che ingloba sia tributi di natura patrimoniale sia tributi riferiti a servizi che gli stessi enti erogano ai contribuenti.

In quest' ottica l' amministrazione comunale di Partinico ha deciso di differenziare l' approvazione di tale imposta unica in tre distinti momenti:

1. IMU Già deliberata
2. TASI riferita ai servizi indivisibili
3. TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La scelta di adottare i suddetti provvedimenti in modo distinto e in sedute del consiglio separate, è stata dettata da due principali motivazioni:

- rendere più comprensibile le linee direttrici di tali delibere;
- contribuire a creare un dibattito ed un confronto politico tecnico che potesse rendere più efficace e corretta l' efficazione dei suddetti atti;

tutto ciò in funzione sia di interpretare la trattazione degli stessi provvedimenti in modo analitico e critico sia di creare le condizioni per poter lavorare nell' ottica di proposte migliorative tendenti a ridurre la già pesante pressione fiscale.

Da questo dibattito, seppur con le contrapposizioni che hanno distinto i gruppi politici in questo anno di mandato, sono stati deliberati i due provvedimenti dell' IMU e della TASI.

Resta ad oggi aperta ovviamente la questione TARI, che in applicazione proprio alla legge 147/14 all' art.1 comma 639, dovrà essere votata dal consiglio entro il termine di approvazione del bilancio, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

Proprio la questione legata all' approvazione del Piano finanziario di gestione dei rifiuti Previsionale 2014, proposto dalla Servizi Comunali Intergrati ATO PA 1, ha indotto i Sindaci del comprensorio a riunirsi l' 8 settembre 2014 nel comune di Carini per redigere un verbale e inoltrare formale diffida all' Autorità d' Ambito per contestare il rilevante ed ingiustificato aumento del costo del servizio.

A seguito dell' Assemblea dei Sindaci di giorno 8 settembre, l'Amministrazione Comunale di Partinico ha emesso due distinti provvedimenti (Delibera di G.M. n° 183 del 12 settembre 2014 avente per oggetto "*Atto di indirizzo relativo al Piano Finanziario 2014 della Servizi Comunali Integrati Spa Ato PA1 in liquidazione*" e Delibera di G.M. n° 189 del 25 settembre 2014 avente per oggetto "*Proposta Approvazione Piano Finanziario e tariffe utenze domestiche.....*") finalizzati ad indirizzare gli uffici preposti a predisporre gli atti per contestare e disapprovare la previsione di spesa di 6,8 milioni di euro in quanto:

- 
- 1) il suddetto piano finanziario proposto dall' Autorità d' Ambito, corredato da tutti i documenti citati sopra ai sensi delle normative vigenti non era ancora stato ancora trasmesso preventivamente agli uffici, stante anche la scadenza fissata per il 30 settembre per l' approvazione dei Bilanci;
 - 2) l' ente locale deve determinare la tariffa in base al piano finanziario proposto e calcolato in base ai servizi resi e alla qualità dello stesso;
 - 3) tale servizio, svolto in modo approssimato e discontinuo, ha prodotto un continuo stato di emergenza, per cui lo stesso non risulta commisurato al reale servizio reso;

A seguito di queste direttive è stato creato un tavolo tecnico-politico tra Amministrazione comunale e Settori Ambiente, Tributi ed Economico Finanziario che ha prodotto gli atti posti all' ordine del giorno del presente consiglio comunale e in cui si è tenuto conto, come punto cardine, della volontà politica di garantire il contribuente con l' approvazione del Piano Finanziario 2013, ovvero con una previsione di 1,3 milioni di euro in meno rispetto a quanto preventivato per l' anno 2014 nel Piano Finanziario prodotto dall' Ato PA1 che faceva balzare ingiustificatamente il costo del servizio dai 5,5 milioni di euro nel 2013 ai 6,8 milioni di euro nel 2014.

Gli atti prodotti sono supportati dai pareri favorevoli apposti dai Capi Settori.

Nello scusarci del ritardo e delle modalità con cui si sta arrivando alla discussione in consiglio comunale, giustificato esclusivamente dalla necessità di dover garantire il contribuente è stato predisposto il presente Regolamento, che da un lato conserva le linee tracciate nel precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n° 5 del 21 gennaio 2002 ma dall' altro lato risulta aggiornato alle normative vigenti (D.Lgs. 152/2006 e D.P.R. 158/99).

In attuazione proprio del D.P.R. n° 158 del 27 Aprile 1999, occorre evidenziare che il vecchio tributo, ridefinito con questo regime TARIFFA, dovrà garantire la copertura **Integrale e non più parziale** dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani; inoltre con il regime TARI cambia totalmente la filosofia dell' applicazione delle aliquote, secondo una interpretazione ristretta della legge che considera lo stesso regime *"più equo"*.

Infatti intendimento del legislatore è quello di proporre un sistema di calcolo secondo il principio del *"chi produrrà più rifiuti pagherà di più"*; ciò in relazione al fatto che la tariffa verrà calcolata non più soltanto sulle superfici occupate (*quota fissa*) espresse in mq (come nel precedente regime TARSU), ma anche in relazione al numero degli occupanti (*quota variabile*) dell' abitazione in caso di utenze domestiche e/o della percentuale di superficie dalla tipologia di attività svolta nel caso di utenze non domestiche.

Il regolamento risulta costituito da 39 articoli e si differenzia in due parti che riportano i contributi e le direttive di due settori di competenza: Ambiente e Tributi.

In molti articoli viene ripreso il precedente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 21 gennaio 2002 e s.m.i., il tutto in ogni caso in ottemperanza al D.Lgs.152/2006 per la parte relativa alla classificazione del rifiuto.

Al fine di agevolare ad una migliore comprensione è utile evidenziare come nella prima parte, prettamente di natura ambientale, viene disciplinata la classificazione dei rifiuti urbani, speciali e riutilizzabili nonché la determinazione delle superfici tassabili oltre i soggetti a cui viene applicata la tariffa, per finire alla definizione del Piano Finanziario (art.15).

Nella seconda parte invece vengono disciplinate non solo le modalità di applicazione della tariffa suddivisa tra Utenti Domestici e non Domestici, ma anche le sanzioni e cosa più importante le riduzioni o agevolazioni previste.

Gli artt.6, 7, 8 ,9 disciplinano i soggetti e le aree a cui viene applicata la TARI e la determinazione della superficie tassabile, escludendo dalla sua applicazione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati tipo: centrali termiche, aree e locali non utilizzati, fabbricati non agibili, luoghi di culto, aree in abbandono, locali di strutture sanitarie pubbliche e private, le pertinenze ecc. ecc.

Vengono escluse dall' applicazione TARI in virtù dell' art. 10 superfici di locali ed aree scoperte ove vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, al cui smaltimento devono provvedere i privati tramite ditte specializzate; laddove non si riuscisse a delimitare le superfici tassabili ci si riferisce alla tabella allegata al presente articolo.

Il successivo art.11 determina una riduzione del 30% per quelle utenze non domestiche che avviano al riciclo diretto o indiretto rifiuti assimilabili agli urbani.

L' art.13 attua le precedenti norme relative alla detrazione da applicare per il nostro ente per gli Istituti Scolastici.

Importanza fondamentale riveste l' art.15 che definisce il Piano Finanziario, strumento a base della determinazione della tariffa, in quanto la stessa deve essere calcolata in conformità allo stesso piano.

Il piano finanziario infatti viene redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 31 Ottobre e deve essere approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.

Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg.30 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;
- b. i livelli di qualità del servizio;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

Come ribadito sopra l' applicazione di tale articolo ha portato l' Amministrazione comunale a contestare con due atti il Piano finanziario proposto dalla Servizi comunali Integrati Spa.



La tassa sui rifiuti prevede all' art. 16 la suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche, indicando per le prime le superfici adibite a civile abitazione, per le seconde tutte le altre (attività produttive, commerciali, industriali ecc ecc.)


Inoltre, considerato che la TARI come principio sia applica non solo alle superficie (*quota fissa*) ma anche in base al numero degli occupanti (*quota variabile*), le utenze domestiche vengono suddivise a loro volta in residenti e non residenti considerando per queste ultime le utenze occupate da persone non residenti ma a disposizione del proprietario, per cui viene applicato uno schema tariffario uguale a quello delle utenze domestiche residenti con tre occupanti.

Per la determinazione delle tariffe riferite alle utenze non domestiche la quota fissa viene determinata in base alla superficie imponibile per unità di superficie riferita all' attività svolta sulla base di coefficienti di calcolo stabiliti nel DPR 158/99, la quota variabile viene determinata in base alla percentuale di superficie destinata ad altra categoria.

Importanza rilevante hanno le riduzioni ed agevolazioni che rimarcano le stesse percentuali del precedente regolamento seppure con qualche modifica:

- in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 20);
- nelle zone non servite (art. 21) in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato in zona perimetrata o servita è superiore a 1.500 mt lineari *calcolati a partire dal ciglio della strada pubblica escludendo vie di accesso a strade private*;
- riduzione per le utenze domestiche riferita alla quota variabile (art. 22) ai sensi dell' art. 1 comma 659 della legge 147/2013 secondo la seguente tabella:

1	abitazione unico occupante	30%
2	abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che venga dichiarato espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	30%
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente	20%
4	utente che versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale	30%
5	nucleo familiare i cui componenti sono titolari di assegno sociale o pensione INPS con reddito inferiore ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge.	30%



6	nucleo familiare con reddito non superiore alla fascia esente ai fini della dichiarazione dei redditi e con abitazione in locazione.	30%
7	nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap con indennità accompagnamento.	30%

Nell'ottica di garantire un'applicazione equa della tariffa è utile ribadire che in applicazione del D.P.R. n° 158 del 27 Aprile 1999, la tariffa determinata con il presente regolamento TARI, dovrà garantire la copertura **Integrale e non più parziale** dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani; motivo per cui si comprende bene come l'importo delle agevolazioni che saranno applicate dovrà essere spalmato inderogabilmente su tutti coloro che non usufruiscono di detrazioni.


Su questo punto si demanda al consiglio la volontà di voler determinare proposte migliorative.

Un'ultima considerazione va fatta relativamente all'art. 36 "*Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni*" che riprende in toto l'atto di indirizzo del consiglio comunale approvato in sede di determinazione della rateizzazione del tributo e proposto dall'opposizione consiliare; più specificatamente viene regolamentata la possibilità di dilazione per le utenze domestiche per importi non inferiori a 100 euro con rate mensili costanti di pagamento di 50 euro a condizione che si tratti di lavoratori in cassa integrazione, disoccupati, famiglie in particolari condizioni di disagio e nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 7.500 euro o a 20.000 euro per famiglie con 4 o più figli a carico.

Per le utenze non domestiche per importi non inferiori a 500 euro è prevista una dilazione di pagamento con rate costanti non inferiori a 250 euro nel caso di difficoltà dell'attività aziendale o carenza di risorse liquide per far fronte alle scadenze.

Nella piena consapevolezza di non aver potuto trasmettere il presente regolamento alle commissioni consiliari, si allega tale relazione agli atti del consiglio nella speranza che possa servire da spunto per approfondimenti e soprattutto per un dibattito costruttivo, per quanto di competenza del mio assessorato.

L'Assessore al Bilancio e Tributi



<u>Riservato al Settore proponente</u> SETTORE N. 3 Rep. n. 6 data 24/09/2014		INVIATA AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
<u>RISERVATA ALL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE</u> Proposta n. <u>190</u> del <u>24/09/2014</u>		in data _____ Prot. N° _____ L'Impiegato Responsabile _____

COMUNE DI PARTINICO

Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>188</u> del Reg. Data <u>12 5 SET, 2014</u>	OGGETTO:	Approvazione Bozza di Regolamento comunale per la disciplina della componente TARI (tassa sui rifiuti) del tributo I.U.C (Imposta Unica Comunale) da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
<u>Parte riservata all'Ufficio Ragioneria</u> <u>Bilancio anno _____</u> ATTO n. _____ - Titolo _____ Funzione _____ - Servizio _____ Intervento _____ - Capitolo n. _____	NOTE	
	Visto l'Assessore _____	

L'anno duemila quattordici il giorno quatticinqu del mese di Settembre alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori.

				PRES.	ASS.
1	Sindaco	<i>Lo Biundo</i>	<i>Salvatore</i>	+	
2	Vice Sindaco	<i>Denaro</i>	<i>Giovanni</i>	+	
3	Assessore	<i>Campione</i>	<i>Diego Fernando</i>	+	
4	Assessore	<i>Pantaleo</i>	<i>Giovanni</i>	+	
5	Assessore	<i>Provenzano</i>	<i>Giovanni</i>	+	
6	Assessore	<i>Albiolo</i>	<i>Gioacchino</i>	+	
7	Assessore	<i>Di Trapani</i>	<i>Giusy</i>	+	
				7	

Presiede il Sindaco *Dott. Salvatore Lo Biundo* e partecipa il Segretario Generale *Dott. Vincenzo Pioppo*.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione Bozza di Regolamento comunale per la disciplina della componente TARI (tassa sui rifiuti) del tributo I.U.C (Imposta Unica Comunale) da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

La Giunta Municipale

Visto l'art.1, comma 639, della legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta Unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Visto il decreto legge n.16 del 06/03/2014 convertito con legge n. 68 del 02 Maggio 2014 contenente tra l'altro disposizioni in materia di TARI e di TASI;

Che l'Amministrazione comunale ha sottoposto all'esame del Consiglio Comunale regolamenti separati della IUC per agevolare i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina dei tributi locali.

Visto il comma 702 dell'art.1 della legge 147/2013, che salvaguardia la disciplina dell'art.52 del D.Lgs n.446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto il decreto Ministeriale del 18/07/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

Esaminata l'allegata Bozza di regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Per i motivi suesposti

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1. approvare la bozza di “regolamento per la disciplina della tassa su rifiuti (TARI) come riportato in allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Dare mandato al responsabile del Settore Tributi di predisporre apposita deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore Tributi
(Dott. Giuseppe Misuraca)



Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/00 e s.m.i

Visto: per quanto di propria competenza ai sensi del
vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi -
Il Responsabile del Settore Manutenzione e Servizi Ambientali

25/09/2014

Arch. Vincenza Quartuccio

- Successivamente, al fine di sottoporre l'esponente alla prossima seduta di C.C.;
- Con votazione unanime favorevole resa in forma palese nei modi e termini di legge.

LA C.C.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberato
esecutivo.

5
15
18

Comune di PARTINICO

(Provincia di PALERMO)

**Regolamento per la disciplina della
componente TARI (tassa sui rifiuti) del
tributo I.U.C (Imposta Unica Comunale)**



INDICE

Art. 1 -	Oggetto del regolamento
Art. 2 -	Gestione e classificazione dei Rifiuti
Art. 3 -	Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 4 -	Soggetto attivo
Art. 5 -	Presupposto
Art. 6 -	Soggetti passivi
Art. 7 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 8 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 9 -	Determinazione della superficie tassabile
Art. 10 -	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali
Art. 11 -	Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo
Art. 12 -	Determinazione della tariffa del tributo
Art. 13 -	Istituzioni scolastiche statali
Art. 14 -	Copertura dei costi del servizio rifiuti
Art. 15 -	Piano finanziario
Art. 16 -	Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 17 -	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 18 -	Tariffa e classificazione delle utenze non domestiche
Art. 19 -	Obbligazione tributaria
Art. 20 -	Mancato svolgimento del servizio
Art. 21 -	Zone non servite
Art. 22 -	Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 23 -	Cumulo di riduzioni
Art. 24 -	Finanziamento delle riduzioni e agevolazioni
Art. 25 -	Tributo giornaliero
Art. 26 -	Tributo provinciale
Art. 27 -	Riscossione
Art. 28 -	Dichiarazione TARI
Art. 29 -	Rimborsi e compensazione
Art. 30 -	Funzionario responsabile
Art. 31 -	Verifiche ed accertamenti
Art. 32 -	Sanzioni ed interessi
Art. 33 -	Accertamento con adesione
Art. 34 -	Riscossione coattiva
Art. 35 -	Importi minimi
Art. 36 -	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 37 -	Trattamento dei dati personali
Art. 38 -	Norma di rinvio
Art. 39 -	Entrata in vigore e norme finali

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Partinico, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce <<rifiuto>> ai sensi dell'art.183, comma 1, lett.a) del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i, qualsiasi sostanza od oggetto il cui detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a del presente comma, assimilati per qualità e quantità ai sensi dell'art.198 comma 2 lettera g);
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b,c ed e del presente comma;
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art.184, comma 3, del D.lgs 3 Aprile 2006, n.152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184 bis che definisce i sottoprodotti;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;



h) i rifiuti derivanti dalle attività sanitarie.

ART.3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si rimanda al regolamento comunale approvato con deliberazione di CC n° 5 del 21.01.2002.

ART.4 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di PARTINICO per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 5 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 7.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 7
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 8
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaia, fienile e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana.
 - b) Locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50;
 - d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - e) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) Gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
 - g) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) Le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i) Le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.
2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
- a) non sono soggetti all'applicazione della TARI: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

- b) Sono soggetti all'applicazione della TARI: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale d'aspetto.
3. Sono esclusi dall'applicazione della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, stenditori etc.
4. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507;
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante apposito avviso.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

ART. 10

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Officine meccaniche, di riparazione veicoli, gommisti, elettrauto, carrozzerie.	50
Lavanderia a secco, tintorie non industriali	50
Laboratori fotografici, eliografie	50
Autoservizi, autolavaggi, autorimesse	50
Allestimenti insegne	50
Laboratori di analisi	50
Gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici	50

3. Per altre attività non previste nel superiore elenco la riduzione sarà applicata per analogia

ART. 11

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo pari al 30% a condizione che il quantitativo dei rifiuti suddetti rappresenti almeno il 50% della produzione annua calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.

2. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve presentare istanza di riduzione che contenga l'indicazione dei codici dei rifiuti avviati al riciclo e il periodo di avvio al riciclo. La predetta dichiarazione è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo del proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio al riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

3. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione il servizio gestione rifiuti o Tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

ART. 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006,

le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 13 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ART. 14 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 15 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 31 Ottobre. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg.30 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
- a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 16 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158 la suddivisione dell'utenza domestica e non domestica intendendosi:
- a. per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b. per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
- a. domestiche residenti le cui utenze sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulta nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di idonea e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, comunità di recupero, centri residenziali. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 - b. Domestiche non residenti sono le utenze occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione del proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a 3 (tre)

ART. 17 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è corrisposta su base giornaliera.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R 27 Aprile 1999, n.158.

La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

- a. per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

- b. per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158.

ART. 18

TARIFFA E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
 - a. per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158;
 - b. per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R 27 Aprile 1999, n.158;
2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o di servizi, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere corrisposto secondo la tariffa relativa all'attività svolta.
7. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 29.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 20

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 21

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, per la sola quota variabile, in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta per la sola quota variabile nelle seguenti ipotesi:

1	abitazione unico occupante	30%
2	abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che venga dichiarato espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	30%

3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente	20%
4	utente che versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale	30%
5	nucleo familiare i cui componenti sono titolari di assegno sociale o pensione INPS con reddito inferiore ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge.	30%
6	nucleo familiare con reddito non superiore alla fascia esente ai fini della dichiarazione dei redditi e con abitazione in locazione.	30%
7	nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap con indennità accompagnamento.	30%

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo una scelta tra quelle più favorevoli.

ART. 24 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, E AGEVOLAZIONI

1. il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 21-22 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 25 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Settore Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.26 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 27 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza Luglio- Settembre - novembre e Febbraio scadenti il giorno 30 del mese o in unica soluzione entro prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00, analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 31, con irrogazione delle

sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, l'applicazione degli interessi di mora e le spese per la notifica.

ART. 28 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (*solo per i non residenti*);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali e loro partizioni interne e aree scoperte denunciate;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 29 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso o alla compensazione delle somme non dovute entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a €.12,00.

ART. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge..

ART. 31 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica, effettuata anche per posta raccomandata;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi

pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole categorie di contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale appartenente al comando di Polizia Municipale dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Settore Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31 comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 33 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI, nell'ambito dell'imposta unica comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 34 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 31, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 35 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 36 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Utenze Domestiche:

Per importi non inferiore ad €.100,00, è prevista una dilazione di pagamento con rate mensili costanti non inferiori ad €.50,00 fino ad esaurimento del tributo dovuto. La predetta dilazione viene concessa ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, ovvero in contratto di solidarietà;
- disoccupati;
- famiglie con particolari situazioni di disagio socio sanitario ed economico in carico ai servizi sociali;
- nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a euro 7.500,00 o a €20.000,00 per le famiglie con 4 o più figli a carico;

2. utenze non domestiche:

Per importi non inferiore ad €.500,00 è prevista una dilazione di pagamento con rate mensili costanti non inferiori ad €.250,00 fino ad esaurimento del tributo dovuto. La predetta dilazione viene concessa ai titolari previa dimostrazione di idonea documentazione attestante:

- lo stato di obiettiva difficoltà dell'attività aziendale, che sia rilevabile attraverso la documentazione contabile dell'utente o altra documentazione idonea;



- la carenza di risorse liquide per far fronte al pagamento nelle scadenze previste.

ART. 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 38


NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 39

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché della maggiorazione statale di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.



IL SINDACO
Dott. Salvatore De Biundo

L' ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Pioppo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Pubbl. N. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Pioppo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

➤ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91);

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art.12, comma 2, L. R. n. 44/91);

_____;

Data 12 5 SET 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Pioppo

IL PRESIDENTE

Aiello Filippo



IL CONSIGLIERE ANZIANO

Albiolo Gioacchino

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vincenzo Pioppo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

- REG. PUBBL. N. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 30 OTT. 2014 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vincenzo Pioppo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il _____;
- E' stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data _____;
- E' dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. N. 44/91);
- _____;

Partinico li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vincenzo Pioppo